



Condizioni generali
Edizione 01.10.2023

Assicurazione malattia individuale in caso d'incapacità lavorativa

Business One

Sommario

Informazioni per lo stipulante	2
Introduzione	2
Informazioni per lo stipulante	2
Protezione dei dati	4
A Copertura assicurativa	5
A1 Oggetto dell'assicurazione	5
A2 Persone assicurate	5
A3 Validità territoriale	5
A4 Inizio della copertura	5
A5 Fine della copertura	5
A6 Limitazioni della copertura	5
A7 Estensioni della copertura	6
B Disposizioni generali	7
B1 Contratto	7
B2 Premio	7
B3 Modifica del premio o della tariffa	7
B4 Comunicazioni	8
B5 Foro	8
B6 Diritto applicabile	8
C Obblighi in caso di sinistro	9
C1 Notifica	9
C2 Autorizzazione	9
C3 Accordo per l'utilizzo dei dati	9
C4 Documenti	9
C5 Riduzione del danno	10
D Prestazioni in caso di sinistro	11
D1 Erogazione delle prestazioni	11
D2 Interruzione / sospensione delle prestazioni	11
D3 Calcolo delle prestazioni	11
D4 Colpa grave	11
D5 Riduzione per fattori estranei alla malattia	11
D6 Durata delle prestazioni	11
E Glossario	14
E1 Incapacità lavorativa	14
E2 Malattia	14
E3 I disturbi legati alla gravidanza	14
E4 Infortunio	14
E5 Lesioni corporali simili alle conseguenze di un infortunio	14
E6 Malattia professionale	14
E7 Cure di disintossicazione	14
E8 Medici	14
E9 Zona geografica definita	14
E10 Abbreviazioni	15

Informazioni per lo stipulante

Introduzione

La presente informazione ragguaglia in modo chiaro e conciso lo stipulante (di seguito «lei») sull'identità dell'assicuratore e sugli elementi principali del contratto d'assicurazione, ai sensi dell'art. 3 della LCA.

Informazioni per lo stipulante

1. Identità dell'assicuratore

L'assicuratore è la VAUDOISE GENERALE, Compagnia di Assicurazioni SA (di seguito "Vaudoise"). La Vaudoise è una società anonima di diritto svizzero con sede sociale in avenue de Cour 41, 1007 Losanna..

2. Diritti e obblighi delle parti

Diritti e obblighi delle parti derivano dalla proposta, dalla polizza, dalle condizioni contrattuali e dalle leggi in vigore, segnatamente dalla LCA. Dopo l'accettazione della proposta, le viene consegnata una polizza, il cui contenuto corrisponde alla proposta.

3. Copertura assicurativa e ammontare del premio

La proposta, la polizza e le condizioni contrattuali precisano i rischi assicurati e l'estensione della copertura assicurativa. Allo stesso modo, la proposta e la polizza contengono tutti i dati relativi sia al premio sia a possibili tasse. In caso di pagamento rateale, può essere imposto un supplemento di prezzo.

4. Natura dell'assicurazione

Distinguiamo tra assicurazioni di somma e di danni.

Nel primo caso, la prestazione assicurativa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'evento assicurato abbia o no provocato un danno pecuniario e a prescindere dalla sua portata effettiva.

Per un'assicurazione contri i danni, un danno pecuniario costituisce al contempo condizione e criterio per il calcolo dell'obbligo di prestazione dell'assicuratore.

Maggiori informazioni sulla natura dei prodotti assicurativi sul nostro sito internet: www.vaudoise.ch.

5. Diritto al rimborso del premio

Se il contratto d'assicurazione è sciolto o si estingue prima della scadenza, il premio è dovuto soltanto sino al momento dello scioglimento del contratto.

Tuttavia, il premio è dovuto nella sua totalità nei seguenti casi:

- se lei disdice il contratto d'assicurazione in seguito a un danno che si verifica nel corso dell'anno (365 giorni) successivo alla sua conclusione;
- se il contratto si estingue a seguito della scomparsa del rischio e la Vaudoise è stata chiamata a versare delle prestazioni.

6. Obblighi dello stipulante

L'elenco seguente indica i suoi obblighi più frequenti:

- **Modifica del rischio:** se nel corso dell'assicurazione un fatto rilevante subisce una modifica che comporta un aggravamento o una diminuzione del rischio, deve avvisare immediatamente la Vaudoise per iscritto o con qualsiasi altro mezzo che consenta di produrne la prova tramite un testo;
- **Accertamento dei fatti:** lei deve collaborare:
 - agli accertamenti riguardanti il contratto d'assicurazione, in particolare in materia di reticenza, aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni ecc.;
 - all'accertamento della prova del danno.

Salvo in caso di necessità, non deve prendere alcuna misura concernente il danno senza l'accordo della Vaudoise.

Lei è tenuto a fornire alla Vaudoise qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiederle a terzi all'attenzione della Vaudoise, ad autorizzare terzi per iscritto a fornire alla Vaudoise le relative informazioni, documentazione corrispondente ecc. La Vaudoise ha inoltre il diritto di effettuare autonomamente inchieste in merito.

- **Sopravvenienza del sinistro:** l'evento assicurato deve essere notificato entro la scadenza definita nelle presenti CGA dopo l'inizio dell'incapacità lavorativa.

Altri obblighi scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

7. Validità temporale della copertura assicurativa

L'assicurazione ha inizio il giorno indicato nella proposta, rispettivamente nella polizza. Se è stato consegnato un attestato d'assicurazione o una conferma di copertura provvisoria, la Vaudoise accorda, fino alla consegna della polizza, una copertura assicurativa sulla base di quanto stabilito per iscritto nell'attestato provvisorio di copertura o ai sensi delle disposizioni legali.

L'assicurazione si conclude alla fine della durata contrattuale menzionata nella proposta o nell'offerta, rispettivamente nella polizza. Salvo convenzione contraria, il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno se non viene disdetto per iscritto 3 mesi prima di ogni scadenza principale.

8. Disdetta del contratto da parte dello stipulante

Lo stipulante può rescindere il contratto nelle situazioni seguenti:

- al più tardi 3 mesi prima della scadenza del contratto, oppure, se così è stato convenuto, 3 mesi entro la fine dell'anno assicurativo. La disdetta del contratto è considerata avvenuta per tempo se perviene alla Vaudoise entro il giorno che precede l'inizio del termine di 3 mesi. Se il contratto non viene sciolto, si rinnova in modo tacito di anno in anno;
- dopo ogni evento assicurato per il quale è dovuta una prestazione, ma al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento dell'indennità da parte della Vaudoise. In questo caso, la responsabilità della Vaudoise si estingue 14 giorni dopo la notifica della disdetta alla Vaudoise;
- in caso di aumento dei premi da parte della Vaudoise e per quanto questa non risulta da una decisione di un'autorità. In questo caso, la disdetta deve pervenire alla Vaudoise al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo;
- se la Vaudoise viola l'obbligo d'informazione ai sensi dell'art. 3 LCA. Tale diritto di disdetta decade 4 settimane dopo che lei è venuto a conoscenza di tale violazione, ma al più tardi entro 2 anni dal giorno in cui ha avuto luogo la violazione.

La disdetta può essere indirizzata alla Vaudoise per iscritto o con qualsiasi altro mezzo che consenta di produrne la prova tramite un testo.

Questo elenco riporta solo i casi più frequenti che possono condurre a una disdetta del contratto da parte sua. Altre possibilità scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

9. Disdetta del contratto da parte della Vaudoise

La Vaudoise può rescindere il contratto nelle situazioni seguenti:

- al più tardi 3 mesi prima della scadenza del contratto, oppure, se così è stato convenuto, 3 mesi entro la fine dell'anno assicurativo. La disdetta è considerata avvenuta per tempo se le perviene entro il giorno che precede l'inizio del termine di 3 mesi. Se il contratto non viene sciolto, si rinnova in modo tacito di anno in anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono alla data indicata nella proposta, rispettivamente nella polizza;

- dopo ogni evento assicurato per il quale è dovuta una prestazione, ma al più tardi al momento del pagamento finale dell'indennità. In questo caso, la responsabilità della Vaudoise si estingue 14 giorni dopo la notifica della disdetta;
- nelle 4 settimane successive alla conoscenza della reticenza, se lei ha taciuto o dichiarato in modo inesatto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato per iscritto. La disdetta ha effetto dal momento in cui le perviene. La Vaudoise ha diritto al rimborso delle prestazioni accordate per i sinistri il cui verificarsi e/o la cui entità sono stati influenzati dall'oggetto della reticenza. Il diritto della Vaudoise a detto rimborso cade in prescrizione secondo le regole del Codice delle obbligazioni (CO).

La Vaudoise può recedere dal contratto nei seguenti casi:

- se lei è stato messo in mora per il pagamento di un premio in sospeso e la Vaudoise ha successivamente rinunciato all'incasso per via esecutiva;
- in caso di frode ai danni dell'assicurazione.

La disdetta può essere indirizzata per iscritto o con qualsiasi altro mezzo che consenta di produrne la prova tramite un testo.

Questo elenco riporta solo i casi più frequenti che possono condurre alla disdetta del contratto da parte della Vaudoise. Altre possibilità scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

10. Disdetta del contratto da parte della Vaudoise

Ai sensi degli artt. 2a e 2b LCA, lo stipulante dispone di un diritto di revoca di 14 giorni dalla firma della proposta d'assicurazione. Tale diritto può essere esercitato per iscritto o con qualsiasi altro mezzo che consenta di produrne la prova tramite un testo.

Il termine di revoca è rispettato se essa è inviata al più tardi l'ultimo giorno utile. Il diritto di revoca non è applicabile alle assicurazioni collettive di persone, alle coperture provvisorie e alle convenzioni di durata inferiore a un mese.

Se in vista della stipulazione del contratto si era proceduto ad accertamenti particolari, la Vaudoise può esigere il rimborso delle spese.

Protezione dei dati

1. Principio

Le informazioni relative alla protezione e al trattamento dei dati personali sono consultabili all'indirizzo www.vaudoise.ch/it/data. Esse possono essere aggiornate in qualsiasi momento secondo gli sviluppi in questo ambito. Fa stato soltanto l'ultima versione pubblicata sul sito. Una copia cartacea dell'ultima versione può essere chiesta al consulente.

2. Informazioni

Le compagnie d'assicurazioni dispongono di un sistema di informazione centralizzato chiamato HIS (dal tedesco Hinweis- und Informationssystem), il quale rileva dati riguardanti in particolare gli stipulanti, le persone assicurate e le persone lese. Ai fini della lotta alla frode assicurativa, in caso di sinistro la Vaudoise è autorizzata a scambiare dati nel quadro dell'HIS. Il sistema è gestito dalla SVV Solution AG, società di servizi dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA). Maggiori ragguagli: www.svv.ch.

A Copertura assicurativa

A1 Oggetto dell'assicurazione e	La Vaudoise indennizza, alle condizioni contrattuali, l'incapacità lavorativa dovuta a una malattia e attestata da un medico.
A2 Persone assicurate	Sono assicurate le persone indicate nominativamente nella polizza.
A3 Validità territoriale	L'assicurazione è valida nel mondo intero. Fuori dall'Europa essa è tuttavia valida unicamente per i viaggi e i soggiorni che non superano i 24 mesi consecutivi, purché la persona assicurata resti soggetta al sistema di previdenza svizzera. La Vaudoise può, su richiesta scritta, estendere la durata a 6 anni in totale.
A4 Inizio della copertura	<p>La copertura assicurativa inizia alla data di accettazione definitiva della proposta da parte della Vaudoise, ma al più presto, alla data di entrata in vigore del contratto.</p> <p>Per le persone in incapacità lavorativa in quel momento, l'assicurazione entra in vigore soltanto al momento in cui ritrovano la piena capacità lavorativa.</p>
A5 Fine della copertura	<p>Oltre ai casi previsti dalla legge e dal contratto, la copertura assicurativa prende fine per ogni persona assicurata:</p> <ul style="list-style-type: none">• quando la persona assicurata compie 70 anni;• alla cessazione completa dell'attività lucrativa indipendente assicurata;• quando il rischio assicurativo scompare.
A6 Limitazioni della copertura	<p>Non è assicurata sulla base del presente contratto l'incapacità lavorativa:</p> <ul style="list-style-type: none">• che è in corso al momento dell'entrata in vigore della copertura assicurativa;• provocata da effetti di radiazioni ionizzanti, a meno che il danno alla salute sia conseguente a interventi medici in rapporto con una malattia assicurata;• derivante da una malattia che è la conseguenza diretta o indiretta di violazioni della neutralità svizzera o consecutiva a eventi bellici;• derivante da un trattamento o da un intervento non preso a carico dalla LAMal;• che inizia durante una detenzione preventiva o una pena consistente nella privazione della libertà;• derivante da una malattia che in precedenza aveva comportato, presso la Vaudoise, un esaurimento delle prestazioni e/o per la quale esiste una riserva medica;• derivante da un infortunio, una malattia professionale o lesioni corporali simili alle conseguenze di un infortunio ai sensi della LAINF.

A7 Estensioni della copertura

1. Principio

Le coperture definite all'art. A7 punti da 2 a 4 delle CGA possono essere assicurate mediante esplicita disposizione nella polizza.

2. Copertura infortuni

In parziale deroga agli articoli A1 e A6 CGA, la Vaudoise indennizza, alle condizioni di contratto, l'incapacità lavorativa dovuta ad un infortunio o ad una lesione corporale assimilabile alle conseguenze di un infortunio. Sono egualmente assicurate le malattie professionali ai sensi dell'assicurazione infortuni obbligatoria (LAINF).

Le condizioni contrattuali relative ai casi malattia si applicano per analogia.

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni occorsi:

- a) in seguito ad avvenimenti bellici;
 - o in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein;
 - o all'estero, a meno che l'infortunio non accada nei 14 giorni dall'inizio di tali avvenimenti nel paese dove soggiorna la persona assicurata e che quest'ultima non sia stata sorpresa dal verificarsi di questi avvenimenti;
- b) in caso di disordini interni (atti di violenza contro persone o cose, in occasione di assembramenti, risse o tumulti) e le misure adottate per porvi rimedio, a meno che la persona assicurata non dimostri di non avervi partecipato attivamente a fianco dei facinorosi o che non li abbia istigati;
- c) in caso di terremoti;
- d) in caso di partecipazione a competizioni di veicoli a motore e di imbarcazioni a motore, anche in caso di allenamenti sul percorso della gara;
- e) quando la persona assicurata è al servizio di un esercito straniero;
- f) in caso di crimini e delitti commessi intenzionalmente dalla persona assicurata;
- g) in caso di mutilazioni volontarie o tentativi di suicidio.

Inoltre, sono egualmente esclusi i danni alla salute provocati da radiazioni ionizzanti (danni nucleari), quando il proprietario di un'installazione nucleare o il titolare di un'autorizzazione di trasporto è ritenuto responsabile sulla base della legislazione sulla responsabilità nucleare.

3. Rinuncia alla disdetta del contratto su sinistro

In deroga parziale al punto 9 dell'informazione per lo stipulante riportata all'inizio delle presenti CGA, la Vaudoise rinuncia all'applicazione dell'art. 42 della LCA, salvo in caso di pretese fraudolente da parte dello stipulante, della persona assicurata o di un avente diritto.

4. Garanzia della tariffa e del tasso di premi

In deroga parziale all'art. B3 punto 1 CGA, la Vaudoise può richiedere l'adeguamento del contratto al più presto alla scadenza dello stesso.

B Disposizioni generali

B1 Contratto	1. Entrata in vigore	<p>Il contratto ha inizio alla data di entrata in vigore stabilita nella polizza.</p> <p>Se la copertura è stata concessa a titolo provvisorio, la Vaudoise può rifiutare l'accettazione definitiva dell'assicurazione proposta. Quando si avvale di questo diritto, i suoi obblighi cessano entro 3 giorni a partire dal momento in cui lo stipulante riceve la relativa comunicazione. È dovuto un premio parziale calcolato fino all'estinzione della copertura.</p>
	2. Durata	<p>Il contratto è concluso per la durata convenuta. Alla fine di questo periodo, salvo disposizione contraria, si rinnova tacitamente di anno in anno.</p>
	3. Disdetta e fine del contratto	<p>Le disposizioni relative alla disdetta del contratto d'assicurazione sono indicate ai punti 8 e 9 dell'informazione per lo stipulante riportata all'inizio delle presenti CGA.</p> <p>Gli altri motivi che possono portare alla fine del contratto sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• la cessazione dell'attività da parte dello stipulante;• il trasferimento all'estero della sede sociale dell'impresa;• la scomparsa del rischio assicurato.
B2 Premio	1. Sistema	<p>Il premio è fisso. La polizza precisa il reddito preso in considerazione per il calcolo del premio.</p>
	2. Scadenza	<p>Salvo convenzione contraria, il premio è fissato per anno assicurativo. Deve essere pagato in anticipo, al più tardi il primo giorno dei mesi di scadenza convenuti. Il primo premio scade alla ricezione della fattura, al più presto però alla data di entrata in vigore stabilita nella polizza.</p>
	3. Pagamento frazionato	<p>In caso di pagamento frazionato del premio, la polizza precisa il relativo supplemento. Le rate che scadono durante l'anno assicurativo, con riserva dell'art. B 2 punto 4 CGA, sono considerate semplicemente come una dilazione di pagamento.</p>
	4. Rimborso	<p>Le disposizioni relative al diritto al rimborso del premio sono indicate al punto 5 dell'informazione per lo stipulante riportata all'inizio delle presenti CGA.</p>
	5. Ingiunzione di pagamento	<p>Se i premi non vengono pagati alle scadenze convenute, le sarà intimato per iscritto di effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida, che richiamerà le conseguenze del ritardo. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura assicurativa non sarà più operante per tutte le incapacità di lavoro iniziate dopo la scadenza del termine sopra indicato e fino al pagamento completo dei premi e delle spese. Le ricadute di una malattia iniziata nel periodo di non operatività della copertura non danno egualmente diritto a indennità.</p>
	6. Spese	<p>Le spese di diffida e di domanda d'esecuzione sono fatturate.</p>
B3 Modifica del premio o della tariffa	1. Principio	<p>In caso di modifica della tariffa o in funzione dell'evoluzione della sinistralità, la Vaudoise può chiedere l'adeguamento del contratto a partire dal periodo d'assicurazione successivo. La Vaudoise deve comunicarle il nuovo premio al più tardi 30 giorni prima della fine dell'anno assicurativo.</p>
	2. Diritto di disdetta in seguito a un aumento del premio o di una modifica della tariffa	<p>Se lei rifiuta l'adattamento del contratto, può disdirlo per la fine del periodo d'assicurazione in corso. In tal caso, il contratto si estingue alla fine del periodo di assicurazione. Per essere valida, la disdetta deve pervenire alla Vaudoise al più tardi l'ultimo giorno del periodo di assicurazione. L'adattamento del contratto è considerato accettato se lei non inoltra la disdetta.</p>

B4 Comunicazioni

3. Progressione del premio alla scadenza del contratto

Alla scadenza del contratto, la Vaudoise adegua d'ufficio il contratto in funzione dell'età della persona assicurata per il periodo d'assicurazione successivo e consegna una nuova polizza allo stipulante. Questa progressione del premio non le permette di rescindere il contratto.

1. Dello stipulante, della persona assicurata o dell'avente diritto

Tutte le comunicazioni dello stipulante, della persona assicurata o dell'avente diritto devono essere indirizzate alla sede sociale di Losanna o a una delle agenzie in Svizzera.

2. Della Vaudoise

Tutte le comunicazioni che sono di pertinenza della Vaudoise sono inviate all'ultimo indirizzo che lei, la persona assicurata o l'avente diritto ci avete indicato.

B5 Foro

Per ogni pretesa derivante dal contratto di assicurazione, la Vaudoise può essere citata in giudizio, al di fuori del foro ordinario:

- presso la sede o il domicilio svizzero dello stipulante, della persona assicurata o dell'avente diritto;
- presso il luogo di lavoro svizzero della persona assicurata.

B6 Diritto applicabile

La proposta, la polizza, le condizioni d'assicurazione e la LCA costituiscono la base del presente contratto.

C Obblighi in caso di sinistro

C1 Notifica

Quando un'incapacità lavorativa potrebbe dar diritto alle prestazioni, lei o la persona assicurata siete tenuti a informare la Vaudoise tramite il sistema di notifica digitale messo a disposizione dalla stessa Vaudoise o tramite un software compatibile con il sistema Vaudoise al più tardi entro trenta giorni dall'inizio dell'incapacità lavorativa, indipendentemente dal termine d'attesa convenuto. Se la notifica è effettuata oltre questo termine, i giorni di ritardo sono aggiunti al periodo di attesa e non sono indennizzati.

Inoltre, se ne risultano complicazioni importanti, la Vaudoise si riserva il diritto di limitare o di rifiutare il versamento delle prestazioni.

C2 Autorizzazione

La persona assicurata che pretende prestazioni da parte della Vaudoise deve liberare dal segreto professionale gli ospedali, i medici, gli altri fornitori di prestazioni mediche, le autorità, le società o gli istituti d'assicurazione, in particolare l'assicurazione invalidità e gli istituti di previdenza professionale e autorizzarli a fornire alla Vaudoise tutte le informazioni richieste in relazione al caso annunciato.

Questo accordo è indipendente dal riconoscimento del diritto alle prestazioni d'assicurazione.

C3 Accordo per l'utilizzo dei dati

Si ritiene che la persona assicurata che pretende prestazioni da parte della Vaudoise abbia dato il suo consenso al fatto che quest'ultima comunichi in modo appropriato tutti i dati concernenti il suo caso ad altri assicuratori, in particolare a coassicuratori o a riassicuratori, in Svizzera e all'estero. La Vaudoise è pure autorizzata a domandare loro informazioni e a consultare ogni documento ufficiale o giudiziario in relazione diretta o indiretta con l'evento annunciato.

Questo accordo è indipendente dal riconoscimento del diritto alle prestazioni d'assicurazione.

C4 Documenti

Lei o la persona assicurata dovete trasmettere immediatamente alla Vaudoise i documenti necessari alla gestione del caso (p.es. autorizzazione firmata della persona assicurata secondo art. C2 CGA, attestazione di incapacità lavorativa, documenti che permettono di determinare la perdita di salario ecc.). La Vaudoise si riserva il diritto di richiedere i documenti contabili.

In caso di mancato rispetto di tale obbligo, la Vaudoise è liberata dai suoi dopo la scadenza del termine fissato tramite ingiunzione scritta.

Gli attestati di incapacità lavorativa devono pervenire alla Vaudoise regolarmente, al più tardi trenta giorni dopo il loro allestimento e almeno una volta al mese. Se vengono trasmessi oltre questo termine, la Vaudoise si riserva il diritto di non versare le prestazioni per il periodo in questione che saranno dovute al più presto a partire dal giorno della ricezione delle attestazioni. La Vaudoise può imputare alla durata delle prestazioni i giorni di incapacità lavorativa non indennizzati.

La Vaudoise si riserva il diritto di chiedere, a spese della persona assicurata, una traduzione autenticata dei rapporti medici non redatti in una lingua nazionale.

C5 Riduzione del danno

1. Trattamento medico e misure di reinserimento

La persona assicurata deve sottoporsi ai trattamenti medici e alle misure di reinserimento ragionevolmente esigibili e dai quali è lecito attendersi un miglioramento significativo della sua capacità lavorativa.

In caso di mancato rispetto di tale obbligo, la persona assicurata perde il suo diritto alle prestazioni dopo la scadenza del termine fissato tramite ingiunzione scritta.

2. Controllo dell'incapacità lavorativa

La Vaudoise ha il diritto di controllare o far controllare la fondatezza dell'incapacità lavorativa con i mezzi che giudicherà più appropriati nel rispetto della sfera personale della persona assicurata.

3. Esame medico

La persona assicurata è tenuta, su richiesta, a sottoporsi a un esame medico o a una perizia presso un medico incaricato dalla Vaudoise.

Le spese di trasferta fino alla zona geografica definita ai sensi dell'art. E9 CGA sono a carico della persona assicurata.

In caso di mancato rispetto di tale obbligo, la persona assicurata perde il suo diritto alle prestazioni al più tardi il giorno previsto per l'esame.

Se la persona assicurata non si presenta, le spese fatturate sono a suo carico.

4. Notifica agli assicuratori sociali

La persona assicurata è tenuta a far valere entro i termini previsti le sue pretese presso le assicurazioni sociali e a collaborare con quest'ultime, in particolare l'AVS, l'assicurazione invalidità, l'assicurazione infortuni secondo la LAINF, l'assicurazione disoccupazione, l'assicurazione militare federale, la previdenza professionale o istituti stranieri analoghi.

5. Attività adeguata

La persona assicurata che non più in grado di riprendere la sua attività abituale a causa della sua incapacità lavorativa completa o parziale è tenuta a utilizzare la sua capacità lavorativa in un'attività adeguata al suo stato di salute.

All'occorrenza, la Vaudoise impartisce un periodo di tempo ragionevole per ottemperare a tale obbligo. In seguito, il diritto alle prestazioni è determinato in funzione della capacità lavorativa nell'attività adeguata.

D Prestazioni in caso di sinistro

D1 Erogazione delle prestazioni	1. Principio 2. Attestazione dell'incapacità lavorativa	<p>Le prestazioni sono versate dopo la scadenza del periodo d'attesa, per ogni incapacità lavorativa medicalmente giustificata di almeno il 25%, proporzionalmente al grado di incapacità lavorativa attestato.</p> <p>L'incapacità lavorativa deve essere debitamente certificata da un medico. L'attestazione è accettata per un periodo massimo di 30 giorni consecutivi. Il certificato medico rilasciato senza visita medica (al telefono o da parte di un servizio di telemedicina ecc.) non può superare i 5 giorni.</p> <p>Se l'incapacità lavorativa è attestata retroattivamente saranno presi in considerazione soltanto gli ultimi 3 giorni precedenti la prima visita medica (inizio della cura medica).</p>
D2 Interruzione / sospensione delle prestazioni	1. Gravidanza (periodo di carenza) 2. Parto 3. Misure di privazione della libertà	<p>Non sussiste alcun diritto a prestazioni per un'incapacità lavorativa dovuta a una gravidanza nel corso dei 270 giorni che seguono l'inizio della copertura.</p> <p>In deroga parziale all'art. D6 punto 2, il periodo d'attesa viene detratto al più presto dal 271° giorno.</p> <p>Non sussiste alcun diritto a prestazioni nel corso della durata del divieto di lavorare né mentre la persona assicurata percepisce prestazioni secondo la LIPG o una legge cantonale analoga.</p> <p>Non sussiste alcun diritto alle prestazioni se la persona assicurata è in detenzione preventiva o durante una pena consistente nella privazione della libertà. I giorni non indennizzati sono conteggiati nella durata delle prestazioni.</p>
D3 Calcolo delle prestazioni	1. Principio 2. Giorni indennizzati 3. Importo massimo dell'indennità giornaliera	<p>L'indennità giornaliera è determinata in base al reddito assicurato, diviso per 365.</p> <p>L'indennità giornaliera è pagata per tutti i giorni, domeniche e giorni festivi compresi.</p> <p>Se nel corso di una malattia, si manifesta un'altra incapacità lavorativa dovuta ad un'altra causa, l'indennità giornaliera viene attribuita secondo il tasso attestato più alto per tenere conto della capacità lavorativa residua.</p> <p>In ogni caso, l'indennità giornaliera non può eccedere il reddito giornaliero massimo assicurato.</p>
D4 Colpa grave		<p>La Vaudoise rinuncia all'applicazione dell'art. 14.2 LCA e non opera alcuna riduzione delle sue prestazioni in caso di colpa grave della persona assicurata.</p>
D5 Riduzione per fattori estranei alla malattia		<p>Le prestazioni della Vaudoise subiscono una riduzione proporzionale quando fattori estranei alla malattia influenzano il grado d'incapacità lavorativa.</p>
D6 Durata delle prestazioni	1. Principio	<p>La Vaudoise versa, fatte salve le eventualità elencate all'art. D6 punti da 2 a 9 delle CGA, l'indennità giornaliera assicurata per un periodo massimo di 730 giorni per caso di malattia. Il periodo d'attesa convenuto è imputato alla durata massima delle prestazioni. Per il calcolo della durata delle prestazioni, i giorni di incapacità lavorativa parziale di almeno il 25% contano come giorni interi.</p> <p>I giorni non indennizzati ai sensi degli artt. D2 punto 3 e D6 punto 8 CGA sono egualmente imputati alla durata delle prestazioni.</p>

Per caso di malattia si intendono le cause e le conseguenze di un danno alla salute dovute a una malattia e che portano ad un'incapacità lavorativa.

2. Periodo di attesa

Il periodo di attesa è il periodo d'incapacità lavorativa durante il quale l'indennità giornaliera non è dovuta. Esso è calcolato per ogni caso di incapacità lavorativa di un tasso uguale o superiore al 25%. Per il calcolo del periodo di attesa, tutti i giorni sono presi in considerazione e i giorni d'incapacità lavorativa parziale contano come giorni interi.

Il periodo di attesa decorre dal 1° giorno di incapacità lavorativa.

3. Casi intercorrenti

Se, nel corso di una malattia, si manifesta un altro caso che causa un'incapacità lavorativa, le indennità giornaliere assegnate per il primo caso sono imputate alla durata delle prestazioni. Non viene tenuto conto di un nuovo periodo d'attesa.

In caso di intercorrenza tra una malattia e un infortunio, questa disposizione non viene applicata.

4. Ricaduta

La riapparizione di una malattia che comporta un'incapacità lavorativa è considerata una ricaduta se si verifica nei 365 giorni successivi all'ultimo giorno indennizzato, dopo che la persona assicurata ha ritrovato una piena capacità lavorativa. Le indennità giornaliere già versate sono imputate alla durata delle prestazioni. Non si tiene conto di un nuovo periodo di attesa.

5. Esaurimento delle prestazioni

Le malattie che hanno comportato l'esaurimento della durata massima delle prestazioni sono escluse dalla copertura assicurativa.

La Vaudoise si riserva il diritto di adattare il reddito alla nuova situazione basata sulla capacità di lavoro residuale.

Se un'altra malattia che comporta un'incapacità lavorativa si manifesta dopo l'esaurimento, le prestazioni sono accordate a condizione che la persona assicurata abbia in precedenza recuperato la sua capacità lavorativa intera o parziale e soltanto nella misura dell'incapacità lavorativa aggiuntiva causata dalla nuova malattia.

La persona assicurata non può impedire l'esaurimento della durata massima delle prestazioni rinunciando all'indennità giornaliera.

6. Età legale di pensionamento secondo la LAVS

Le prestazioni sono assegnate come segue:

- per le persone assicurate che non hanno ancora raggiunto l'età ordinaria LAVS quando inizia l'incapacità lavorativa, le prestazioni per la malattia in corso finiscono, con riserva di un esaurimento precedente, al più tardi 180 giorni dopo quello in cui in cui raggiungono l'età ordinaria di pensionamento secondo LAVS;
- per le persone che hanno superato l'età ordinaria di pensionamento secondo LAVS quando inizia l'incapacità lavorativa, la Vaudoise versa prestazioni per un periodo massimo di 180 giorni per caso malattia, ma al più tardi fino al momento in cui queste persone compiono 70 anni.

7. Caso di malattia insorta al di fuori della zona geografica definita

Se la persona assicurata si trova al di fuori della zona geografica definita dall'art. E9 CGA, la Vaudoise versa, in caso di malattia, le prestazioni all'assicurato per un massimo di 90 giorni. Passato questo periodo e se l'incapacità lavorativa si prolunga, la Vaudoise può esigere che la persona assicurata rientri nella zona geografica definita per continuare a ricevere le prestazioni.

8. Soggiorno temporaneo al di fuori della zona geografica definita in caso di malattia

La persona assicurata in incapacità lavorativa che lascia temporaneamente la zona geografica definita ai sensi dell'art. E9 CGA può beneficiare delle prestazioni per la durata del suo soggiorno, a condizione che in precedenza abbia ottenuto l'accordo scritto della Vaudoise. Deve presentare un attestato del medico che autorizza il soggiorno e indicare le date previste.

In caso di mancato rispetto di tale obbligo, il diritto alle prestazioni è sospeso per la durata del soggiorno. I giorni non indennizzati sono imputati sulla durata delle prestazioni.

9. Trasferimento del domicilio durante un'incapacità lavorativa

Se la persona assicurata trasferisce il suo domicilio o il suo luogo di residenza al di fuori della zona geografica definita ai sensi dell'art. E9 CGA, il diritto alle prestazioni si estingue alla data del trasferimento.

Se la persona assicurata è domiciliata o risiede al di fuori della zona geografica definita e lascia i dintorni immediati di tale luogo, il diritto alle prestazioni si estingue alla data del trasferimento.

E Glossario

E1 Incapacità lavorativa	<p>È considerata incapace di lavorare la persona che, a causa di una malattia, non può esercitare la sua attività professionale abituale, oppure, se l'incapacità dura da un certo tempo, rimane nell'impossibilità di esercitare qualsiasi altra attività che si può ragionevolmente esigere considerando il suo stato di salute e le sue attitudini.</p>
E2 Malattia	<p>È considerato malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica non dovuto a un infortunio o a una malattia professionale e che esige un esame o una cura medica o che provoca un'incapacità lavorativa.</p>
E3 I disturbi legati alla gravidanza	<p>I disturbi della salute dovuti a una gravidanza o a un parto sono parificati a una malattia.</p>
E4 Infortunio	<p>È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o che provochi la morte.</p>
E5 Lesioni corporali simili alle conseguenze di un infortunio	<p>L'assicurazione concede le sue prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, purché non siano dovute in misura preponderante all'usura o a una malattia:</p> <ul style="list-style-type: none">a) fratture;b) lussazioni di articolazioni;c) lacerazioni del menisco;d) lacerazioni muscolari;e) stiramenti muscolari;f) lacerazioni dei tendini;g) lesioni dei legamenti;h) lesioni del timpano.
E6 Malattia professionale	<p>Sono considerate malattie professionali le malattie dovute esclusivamente o in modo preponderante, nell'esercizio dell'attività professionale, a sostanze nocive o a determinati lavori. Sono parimenti considerate malattie professionali le altre malattie per le quali è dimostrato che le cause sono riconducibili esclusivamente o in modo nettamente preponderante all'esercizio dell'attività professionale.</p>
E7 Cure di disintossicazione e	<p>Una cura di disintossicazione in uno stabilimento ospedaliero è parificata a una malattia.</p>
E8 Medici	<p>Sono considerate medici le persone titolari del diploma federale di medicina o di chiropratica o di qualsiasi altro diploma straniero riconosciuto come equivalente, nonché le persone autorizzate da un Cantone a esercitare la medicina in virtù di un certificato scientifico, nei limiti di questa autorizzazione. All'estero, sono assimilate ai medici le persone autorizzate a esercitare la medicina dalla legislazione dello Stato in questione. Sono esclusi i medici ai quali è stato vietato di esercitare la professione medica in Svizzera o all'estero.</p>
E9 Zona geografica definita	<p>Per zona geografica definita si intendono la Svizzera, il Liechtenstein e una distanza frontaliera fino a 50 km in linea d'aria dal confine con la Svizzera.</p>

E10 Abbreviazioni

CGA	Condizioni generali d'assicurazione
CO	Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
CP	Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
LAINF	Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni
LADI	Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza
LAMal	Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie
LIPG	Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno
LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
LCA	Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione

Sede sociale
Place de Milan
Casella postale 120
1001 Losanna

T 021 618 80 80
F 021 618 81 81

www.vaudoise.ch

